

(N. 1385)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 15 novembre 1950 (V. Stampato N. 1472)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

**di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana**

(DE GASPERI)

**col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**e col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 20 NOVEMBRE 1950

---

**Concessione della croce al merito di guerra ai militari ex internati  
in Germania ed in Giappone**

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, sono apportate le aggiunte e modifiche indicate negli articoli seguenti.

## Art. 2.

All'articolo 2 sono aggiunti i paragrafi e il comma di cui appresso:

« f) siano stati catturati e deportati in Germania o in territori controllati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 e la deportazione si sia protratta per un periodo non inferiore a cinque mesi.

Inoltre gli interessati:

se ufficiali, durante il periodo di deportazione non devono aver prestato alcuna attività o dato alcuna adesione ai nazi-fascisti e devono aver riportato favorevole giudizio dalle apposite commissioni all'atto del loro rientro in patria;

se sottufficiali o graduati e militari di truppa, non devono avere prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti anteriormente al 1° settembre 1944;

« g) siano stati trattenuti in campo di concentramento dai nipponici dopo l'8 settembre 1943 e l'internamento si sia protratto per un periodo non inferiore a cinque mesi. Inoltre gli interessati debbono aver ottenuto all'atto del loro rientro in patria favorevole giudizio da parte delle apposite commissioni.

Il periodo minimo di cinque mesi non è richiesto per coloro che durante la deportazione o l'internamento abbiano riportato fe-

rite o mutilazioni o contratto infermità per la quale sia stato loro riconosciuto il diritto a pensione di guerra.

## Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La croce al merito di guerra può altresì essere concessa, ove ricorrano le condizioni richieste, a dispersi in azioni di guerra e alla memoria di coloro che sono deceduti dopo l'8 settembre 1943 durante la deportazione in Germania o in territori controllati dai tedeschi o durante l'internamento in campo di concentramento in Giappone o in territori controllati dai nipponici ».

## Art. 4.

Fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 è inserito il seguente:

« Per tutto il periodo di deportazione in Germania o territori controllati dai tedeschi e per tutto il periodo di internamento in Giappone o territori controllati dai nipponici non può essere conferita più di una croce al merito di guerra ».

## Art. 5.

Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra scadrà un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento di cui all'articolo 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scadrà sei mesi dopo l'avvenuta comunicazione all'interessato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.